

132 Integrazione dei poteri del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 132 Integrazione dei poteri del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 132 Integrazione dei poteri del curatore

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.

2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.

4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo.

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

-----Aggiornamento

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di lire 30.000,

132 Integrazione dei poteri del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000."

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".

Documenti collegati:

[Liquidazione coatta amministrativa – Cass. n. 5672/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - dell'attivo - Delega rilasciata dal curatore in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell'interesse del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità-Esclusione

[132 Integrazione dei poteri del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 35 \(Integrazione dei poteri del curatore\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 132 Integrazione dei poteri del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 132 Integrazione

fine

132 Integrazione dei poteri del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello